COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI

(PROVINCIA DI PARMA)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2024/2025

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 14
Tel. 0525/550556 –
e-mail: protocollo@postacert.comune.varano-demelegari.pr.it
Codice Fiscale 00436140347

Art. 1
(Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)
Art. 2
(Prestazioni oggetto dell'appalto. Specifiche tecniche e prestazionali dell'attività principale.)
Art. 3
(Prestazioni oggetto dell'appalto. Specifiche tecniche e prestazionali delle attività complementari: Uscite Didattiche, Attività Extrascolastiche.)
Art. 4
(Materiali e mezzi)
Art. 5
(Ripartizione degli oneri delle manutenzioni)
Art. 6
(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Osservanza delle condizioni di lavoro)
Art. 7
(Direttore dell'esecuzione del contratto.)
Art. 8
(Modifica durante il periodo di efficacia.)
Art. 9
(Luoghi di esecuzione dell'appalto)
Art. 10
(Destinatari delle attività dell'appalto e rapporti dell'appaltatore con i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto)
Art. 11
(Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto dell'appalto. Procedure di reclamo)
Art. 12
(Durata del contratto/dell'appalto)
Art. 13
(Stipula contrattuale.)
Art. 14
(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione.)
Art. 15
(Proroga)
Art. 16
(Valore del contratto/dell'appalto)
Art. 17
(Sciopero)
Art. 18
(Tessera di riconoscimento del personale dell'appaltatore e dei subappaltatori)
Art. 19
(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell'appaltatore)
Art. 20
(Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)
Art. 21
(Provvedimenti interdettivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale)
Art. 22
(Subappalto)
Art. 23

(Verifiche nei confronti dei subappaltatori. Obblighi dell'appaltatore)
Art. 24
(Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)
Art. 25
(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)
Art. 26
(Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula del contratto)
Art.27
(Avvio dell'esecuzione del contratto)
Art.28
(Sospensione dell'esecuzione)
Art.29
(Adeguamento/revisione dei prezzi)
Art. 30
(Condizioni di pagamento)
Art. 31
(Tracciabilità dei flussi finanziari)
Art. 32
(Divieto di cessione del contratto)
Art. 33
(Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto)
Art. 34
(Garanzia inerente alla corretta esecuzione del contratto. Garanzia definitiva)
Art. 35
(Responsabilità e Polizza Assicurative)
Art. 36
(Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto)
Art. 37
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno)
Art. 38
(Vicende soggettive inerenti all'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento dell'appaltatore)
Art. 39
(Cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo. Procedura per la risoluzione del contratto. Decadenza.)
Art. 40
(Risoluzione per reati accertati)
Art. 41
(Recesso unilaterale dell'Amministrazione. Recesso per intervenuta disponibilità di convenzioni Consip)
Art. 42
(Applicazione del DPR 62/2013 e Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Fornovo di Taro e Medesano)
Art.43
(Clausola risolutiva espressa)
Art. 44
(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti all'esecuzione del contratto. Esclusione dell'arbitrato)
Art. 45
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva. Foro competente)
Art. 46
(Clausola di rinvio)
Art. 47
(Tutela della privacy e accesso agli atti)

Art. 1

(Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)

1. In virtù delle funzioni fondamentali di competenza del Comune affidatario (*l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici è funzione fondamentale dei Comuni ai sensi dell'art.117 comma 2 lett.c), stabilita dal legislatore con l'art.19 DL 95/2012 convertito in L.125/2012 che ha modificato l'art.14 DL 78/2010 convertito in L.122/2010*), dell'art. 327 del D. Lgs. 16/04/1994 n. 297 (Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), del DM 31 gennaio 1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), della Circolare del Ministero dei Trasporti n. 23 del 11/03/1997, della L. 10/03/ 2000 n.62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) nonché della L.R. del 08/08/2001 n.26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita) e del Regolamento comunale per l'accesso ai servizi scolastici, il presente Capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra Comune di VARANO DE' MELEGARI e l'appaltatore individuato in relazione alla prestazione del servizio di trasporto scolastico e servizi complementari (uscite didattiche, progetti ed attività extrascolastiche) per l'anno scolastico 2024/2025 con decorrenza 01.09.2024.

2. I servizi oggetto del presente Capitolato fanno riferimento al sistema di classificazione CPV 60130000-8. I servizi disciplinati dal presente Capitolato hanno la finalità principale di rendere agli alunni utenti e alle relative famiglie un ottimale servizio pubblico locale: anche a mezzo del servizio di trasporto scolastico, le Amministrazioni si propongono di svolgere i propri compiti di miglioramento e perfezionamento della società, nonché di agevolare il perseguimento degli obiettivi educativi propri della comunità scolastica. Trattasi pertanto ad ogni effetto di servizio pubblico: nello svolgimento dello stesso l'affidatario è tenuto al rispetto del DPCM 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici".

Art. 2
(Prestazioni oggetto dell'appalto.
Specifiche tecniche e prestazionali dell'attività principale.)

1. L'appaltatore gestisce i servizi oggetto del presente affidamento con riferimento agli standard produttivi indicati nel presente articolo e negli articoli seguenti, individuati come specifiche tecniche e prestazionali ai sensi dell'art. 79 del D.Lgs. 36/2023.

2. L'appaltatore realizza le attività oggetto del presente appalto specificate come "attività principale" e come "attività complementari" di cui al successivo articolo 3.

3. I plessi serviti dal presente appalto sono:

SCUOLA PRIMARIA
Sede Varano Capoluogo – Via Castagnola 1

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sede Varano Capoluogo – Via Castagnola 1

4. L'attività principale si identifica nel trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di VARANO DE' MELEGARI nei tragitti casa-scuola e scuola-casa, che si sviluppano sui PERCORSI di seguito descritti.

PERCORSO 1

VARANO – VIANINO (Ponte Vetrione) –PIANELLI-VIANINO CENTRO- LE AIE - VARANO KM. 24

Dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari sottoriportati

Il sabato esclusivamente per la scuola secondaria di primo grado
SCUOLA PRIMARIA Sede Varano - SCUOLA SECONDARIA Sede Varano

PERCORSO 2

VARANO – BAZZANI-VIAZZANO CENTRO- BOSCHI(confine Ramiola) - VARANO KM. 18

Dal lunedì al venerdì nel rispetto degli orari sottoriportati

Il sabato esclusivamente per la scuola secondaria di primo grado
SCUOLA PRIMARIA Sede Varano - SCUOLA SECONDARIA Sede Varano

ORARIO EFFETTUATO DALLE SCUOLE

SCUOLA PRIMARIA Sede Varano

entrata	8.00
uscita martedì e giovedì	16.00
uscita lunedì – mercoledì – giovedì - venerdi	13.00

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Sede Varano

entrata	8.00
uscita dal lunedì al sabato	13.00

per un totale di Km 533 circa settimanali, km 19.000 circa annui.

Gli orari sono suscettibili di modifiche per esigenze dell'Istituto Scolastico Comprensivo, da concordarsi comunque necessariamente con l'appaltatore.

Nell'indicazione delle località summenzionate sono compresi i nuclei abitati, le case sparse e ogni area di circolazione afferenti le località stesse.

5. L'appaltatore si assume l'obbligo di svolgere con continuità e senza interruzioni il servizio di cui al presente Capitolato.

6. Scopo del trasporto scolastico in appalto è quello di trasportare il maggior numero possibile di scolari sui tragitti casa-scuola e viceversa, riducendone al minimo i percorsi pedonali, i tempi di percorrenza dei pulmini e di stazionamento degli alunni all'esterno degli edifici scolastici prima della loro apertura e dopo la loro chiusura.

7. Il servizio si deve svolgere nei tempi e nei modi che consentano a tutti gli alunni di essere presenti all'inizio delle lezioni e di essere riaccompagnati a casa entro limiti tollerabili e ragionevoli dal termine delle lezioni.
8. La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio di trasporto degli alunni indicati espressamente dall'Amministrazione Comunale lungo i tragitti ed i tempi da questa definiti. Viene fatta salva la possibilità da parte della ditta appaltatrice di proporre tragitti alternativi, che potranno essere approvati dall'Amministrazione comunale interessata.

9.Le fermate per la raccolta degli alunni dovranno essere effettuate, di norma, su strade pubbliche o di uso pubblico. Sono previste fermate in "strade bianche", salvo nel caso in cui la strada non sia effettivamente percorribile in condizioni di sicurezza.
Le fermate d'arrivo all'istituto scolastico dovranno essere stabilite il più possibile in prossimità dell'ingresso dello stesso e concordate con l'ufficio di polizia municipale di concerto con i responsabili dell'istituto scolastico e comunque in condizioni di massima sicurezza

10.Il conducente dei veicoli deve, prima di far scendere i trasportati, assicurarsi che nessun veicolo stia effettuando un sorpasso o stia sopraggiungendo.

11.E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di condurre gli alunni davanti ai plessi scolastici prima dell'inizio delle lezioni. Il servizio si attuerà secondo il calendario scolastico e dovrà adeguarsi agli orari previsti dalle autorità scolastiche, compresi i rientri pomeridiani e i giorni di esami, in base a quanto comunicato dal competente Ufficio comunale.

12. I tempi di prelievo presso gli edifici scolastici devono essere di norma, ed in assenza di deroghe, puntuali con gli orari di cessazione delle lezioni.

13.La Ditta appaltatrice deve tenere una velocità moderata e comunque nei limiti di sicurezza e a non caricare passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione.

14.Gli itinerari, il chilometraggio, gli orari e l'articolazione degli itinerari sopra descritti devono intendersi come indicativi e possono essere soggetti a variazioni in relazione alla richiesta dell'utenza, all'articolazione degli orari scolastici, nonché del calendario scolastico.

15.Prima di iniziare il servizio di trasporto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo presso il quale attiva un collegamento telefonico voce e dati in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

Presso tale recapito:

a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che le Amministrazioni intendano far pervenire all'appaltatore, salvo diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia in sede di offerta.

16.L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati annualmente alle figure di cui all'art. 7 del presente Capitolato, che possono anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

17.Quando, per cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (nevicate, inondazioni, frane ecc…), l'Appaltatore sia costretto a modificare il percorso o non possa effettuare il servizio deve darne immediata comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto.

18.Non sono ammesse percorrenze estranee agli itinerari, se non a seguito di espressa preventiva autorizzazione o per cause di forza maggiore (es. lavori stradali), che dovranno essere immediatamente comunicate agli uffici comunali. Parimenti non sono consentite soste e fermate durante lo svolgimento del percorso per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione ordinaria o straordinaria e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.

19.L'aggiudicatario è tenuto a procurarsi ogni licenza, permesso, autorizzazione necessaria per il regolare svolgimento dell'attività oggetto del presente Capitolato.
Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di osservare e far osservare tutte le disposizioni derivanti dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sia a livello nazionale che regionale e comunale, o che potessero venire eventualmente emanate durante il corso del contratto.

20. L'aggiudicatario è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle strade ed aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc...), nonché le prescrizioni generali e particolari vigenti o che verranno successivamente emanate ed in particolare:

1. a mantenere i veicoli in perfetta efficienza meccanica e di carrozzeria, in attuazione del piano manutentivo offerto in sede di gara;
2. a non usare i veicoli per altri scopi rispetto a quelli previsti dal presente Capitolato e, pertanto, a non trasportare terze persone, cose, animali, né deviare dal percorso stabilito;
3. a tenere una velocità rispettosa dei limiti di sicurezza;
4. a non consentire l'accesso ai veicoli di passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
5. a non consentire ed a sorvegliare affinché sui veicoli non si fumi;
6. a nominare tra i propri dipendenti, soci, o comunque tra le persone adibite all'appalto un referente incaricato di tenere i rapporti con l'Amministrazione committente, comunicandone le generalità al Direttore dell'esecuzione del contratto.
7. a munire il proprio personale di telefono cellulare o di altro mezzo che ne consenta la reperibilità, in caso di necessità o di emergenza, durante il servizio. I numeri di telefono saranno a disposizione dell'ufficio comunale, delle scuole servite e dei genitori degli alunni trasportati;
8. ad assicurare la continua reperibilità del proprio referente di cui al punto 6., durante l'orario del servizio e, in ogni caso, durante tutta la mattina.

Art. 3
Prestazioni oggetto dell'appalto.
Specifiche tecniche e prestazionali delle attività complementari: Uscite Didattiche.

L'appaltatore dovrà altresì provvedere:

A) nel corso dell'anno scolastico al servizio di trasporto per servizi estemporanei (da plessi scolastici ad impianti sportivi, istituti culturali, per **uscite didattiche**, progetti didattici ecc....) all'interno del territorio comunale e provinciale organizzate dall'Istituto Comprensivo del territorio, per un totale di km 300 circa annui, come calcolato sulla base dei chilometri percorsi durante l'anno scolastico 2023/2024.

Le uscite scolastiche vengono richieste direttamente dall'Istituto Comprensivo interessato all'appaltatore almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'uscita, con contestuale informazione al servizio comunale preposto. La richiesta è trasmessa a mezzo fax all'indirizzo concordato mediante compilazione di apposito modello e deve contenere:
a. la data, l'ora ed il luogo di partenza e di arrivo ed il luogo di destinazione;
b. il numero di alunni partecipanti;
c. il numero degli accompagnatori;

d. i KM da percorrere.

B) tramite la figura prevista al precedente art. 2.20.6:

- a vigilare costantemente sulla corrispondenza tra gli alunni iscritti al servizio e quelli effettivamente trasportati e, in caso di difformità, darne immediata comunicazione all'ufficio scuola per i provvedimenti di competenza;
- a dare immediata comunicazione all'ufficio scuola dell'assenza dei genitori degli alunni trasportati o loro delegati alla fermata di ritorno dello scuolabus, per i provvedimenti di competenza;
- a predisporre i percorsi di cui al successivo art. 4.6, sulla base delle iscrizioni al servizio e delle esigenze manifestate dagli utenti di trasporto limitato o diversamente articolato, concordandoli con l'ufficio scuola;
- ad organizzare la logistica per la distribuzione dei mezzi sui percorsi;
- ad assicurare quanto previsto al successivo art. 11 in merito alle procedure di reclamo, nonché a provvedere a risolvere con tempestività le problematiche rappresentate, se di competenza dell'appaltatore;
- a dare informazioni in merito ad orari e percorsi agli utenti che ne facciano a lui richiesta diretta;
- a relazionarsi con l'ufficio scuola sul regolare funzionamento del servizio.

Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'appaltatore.

Art. 4
(Materiali e mezzi)

1. Le prestazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 devono essere rese dall'appaltatore **adeguando nel tempo il servizio ed i mezzi di trasporto utilizzati** (con particolare riferimento alla necessità di rispetto di quanto disposto al precedente articolo 2, commi 6 e 14.) **alle esigenze della popolazione scolastica da trasportarsi** nel rispetto di quanto previsto dall'art.120 comma 15 D.Lgs. 36/2023;

2. Con riguardo all'anno scolastico 2024 /2025, a decorrere dal 01/09/2023 i mezzi da utilizzarsi dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche dimensionali:

Richiesti N. 2 AUTOVEICOLI : n. 1 autoveicolo da DA 9 POSTI e n. 1 autoveicolo da 25 POSTI.

I mezzi richiesti non sono vincolanti ma si ritengono adeguati al numero di alunni da trasportare

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'art.120 comma 15 D.Lgs. 36/2023; resta fermo e pattuito il principio secondo il quale per ogni percorso devono essere usati, nel corso di tutta la durata contrattuale, uno o più scuolabus adatti al numero e all'età degli utenti e idonei a transitare lungo i percorsi, al fine di consentire il rispetto delle norme di trasporto e degli orari stabiliti. Per questi motivi l'Amministrazione Comunale si riserva di chiedere la disponibilità di autoveicoli di portata inferiore o superiore a quanto indicato al punto precedente, nel caso di variazione in diminuzione o in aumento degli utenti a seguito di disdetta di iscrizioni o nuove iscrizioni e l'appaltatore si impegna in tal caso a metterli a disposizione senza praticare variazioni di prezzo.

4. I mezzi utilizzati per il servizio dovranno essere sicuri e confortevoli ed in regola con la normativa nazionale e regionale vigente in tema di trasporto scolastico ad uso scuolabus, con particolare riferimento al Decreto Ministero Trasporti 31 gennaio 1997 s.m.i. e alla Circolare Ministeriale 11 marzo 1997 n. 23. La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla costante e ottimale manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi adibiti al servizio, al fine di garantirne il mantenimento in piena efficienza e condizioni di sicurezza.
   Sull'automezzo dovrà comparire in modo visibile un cartello con la dicitura" COMUNE DI VARANO DE' MELEGARI- SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO"
   - la ditta aggiudicataria dovrà comunicare in forma scritta all'Ente appaltante , prima dell'inizio del servizio, ogni estremo identificativo del mezzo allo stesso destinato, attestandone la conformità alla normativa suddetta.

Ogni eventuale , anche occasionale, sostituzione del mezzo originariamente individuato, che dovesse rendersi necessaria durante l'appalto, dovrà essere preventivamente comunicata e motivata all'Ente appaltante.
-in caso di sostituzione definitiva del mezzo originario la stessa dovrà altresì essere assentita dall'Ente appaltante

5. E' vietato il trasporto di persone diverse dagli alunni delle scuole o accompagnatori autorizzati.

6. Prima dell'inizio di ogni anno scolastico, in concomitanza con la definizione dei percorsi e delle fermate di cui al precedente art. 2, l'ufficio scuola dei singoli Enti ed il referente nominato dall'impresa concorderanno i percorsi relativi all'attività principale (trasporto scolastico).

Art. 5
(Ripartizione degli oneri delle manutenzioni)

1. Nei prezzi contrattuali stabiliti sono compresi tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti dal presente Capitolato.
   In particolare sono oneri diretti dell'appaltatore:
   a. tutte le spese di gestione e manutenzione, ordinaria e programmata (carburante, olii, lubrificanti, pneumatici, pulizia, operazioni di revisione necessarie per i collaudi periodici, ecc.), e straordinaria, nessuna esclusa.
   b. le spese di gestione amministrativa (bollo e assicurazione).

Art. 6
(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Osservanza delle condizioni di lavoro)

1. L'appaltatore è tenuto a gestire il servizio con operatori in numero sufficiente a garantire un ottimo espletamento del servizio, muniti dei requisiti per la guida di scuolabus (patente D e CQC Persone - Carta di Qualificazione del Conducente) ai sensi degli articoli 116, comma 11, del Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e s.m. e i. e dell'art.310 del relativo Regolamento di Esecuzione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495, e s.m e i., avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad esso. Il personale deve essere capace e fisicamente idoneo.

2. L'appaltatore, almeno 15 giorni prima dell'avvio del servizio, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nei servizi; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che comporteranno la sostituzione immediata delle risorse umane per qualunque ragione assenti con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.

3. Per ogni singolo addetto risultante dall'elenco di cui al comma precedente e in caso di sostituzioni, anche brevi, l'Appaltatore dovrà produrre con congruo anticipo e prima della effettuazione di qualsiasi servizio:
   - copia della patente D e CQC – persone carta di qualificazione del conducente (art. 18 comma 5 D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286 e s. m. e i.);
   - copia dell'idoneità all'impiego rilasciata dal "medico competente" (ex D.Lgs.81/2008 s.m.i.), comprensiva degli accertamenti sanitari obbligatori di cui all'art.125 DPR 09/10/1990 n.309 e successive disposizioni attuative, nonché di cui all'art.15 L.30 marzo 2001 n.125 e successive disposizioni attuative.

4. L'Amministrazione potrà disporre in qualsiasi momento la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritengano, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.

5. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dalle Amministrazioni e a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Ente, abbiano disatteso tali prescrizioni.

6. L'appaltatore si impegna a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento dei singoli servizi e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

7. Il personale dovrà indossare un abbigliamento decoroso e osservare un contegno corretto e rispettoso nei confronti degli alunni trasportati, delle famiglie, della cittadinanza, delle Amministrazioni. Dovranno sempre essere salvaguardati l'igiene e il decoro.

8. L'impresa è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

9. L'impresa è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.

10. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla sostituzione.

11. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

12. L'amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione all'impresa dell'inadempienze ad essa denunciate dall'ispettorato del lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta fino al 20% dell'importo contrattuale.

13. Tale ritenuta viene rimborsata quando l'ispettorato predetto dichiara che l'impresa si sia posta in regola e la stessa non può vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

Art. 7
(Direttore dell'esecuzione del contratto.)

1. Ai sensi dell'art. 115 D.Lgs.36/2023 verrà individuato da parte dell'Ente Committente il Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato.

2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

3. A tale fine, il Direttore dell'esecuzione del contratto svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n. 36/2023 smi.

Art. 8
(Modifica durante il periodo di efficacia)

1. Per le eventuali modifiche del contratto durante il periodo di efficacia si applica l'art. 120 D.Lgs.36/2023.

2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall'Amministrazione interessata.

Art. 9
(Luoghi di esecuzione dell'appalto)

1. L'appaltatore realizza i servizi previsti in relazione al presente appalto principalmente nel territorio del Comune di VARANO DE' MELEGARI.

2. Quanto alle attività complementari (Uscite Didattiche- Attività Extrascolastiche) il servizio viene svolto principalmente nel territorio della Provincia di Parma.

3. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

Art. 10
(Destinatari delle attività dell'appalto e rapporti dell'appaltatore con i soggetti fruitori delle attività oggetto del contratto/dell'appalto)

1. Le prestazioni di servizi oggetto del presente appalto sono rivolte a soddisfare le esigenze degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

2. l'elenco nominativo degli utenti ammessi al servizio, distinti per tragitto, verrà comunicato alla ditta appaltatrice dall'ufficio comunale competente prima dell'inizio dell'anno scolastico, e comunque in tempo utile per consentire una corretta programmazione del servizio.
3. Lo stesso potrà essere integrato nel corso dell'anno scolastico , in eccesso o in difetto, in relazione alle variazioni d'utenza che dovessero intervenire in pari periodo senza che la ditta aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa.
4. è fatto espresso divieto alla ditta appaltatrice di effettuare il trasporto a favore di soggetti diversi da quelli autorizzati dall'Ente appaltante.

Art. 11
(Garanzie per i soggetti fruitori delle attività oggetto dell'appalto. Procedure di reclamo)

1. L'appaltatore assicura ai soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto i livelli qualitativi del presente Capitolato e a tal fine si obbliga:

   A) predispone un sistema per la gestione delle segnalazioni e dei reclami.

   L'appaltatore assicura la ricezione delle segnalazioni e dei reclami presentati dai fruitori del servizio mediante un sistema di monitoraggio e di elaborazione, finalizzato a garantire risposta immediata per l'assistenza.

   L'appaltatore riporta tutte le informazioni relative a segnalazioni e reclami, nonché agli interventi di assistenza in risposta agli stessi in un rapporto mensile per il referente organizzativo delle Amministrazioni.

   L'Amministrazione, qualora ricevano direttamente segnalazioni o reclami in ordine al servizio oggetto del presente appalto, inoltrano le informazioni essenziali all'appaltatore, per gli interventi di assistenza e di risposta.

   2. Ad organizzare annualmente per gli autisti impegnati nel servizio in oggetto un corso di formazione che abbia lo scopo e l'obiettivo di imparare a gestire le difficoltà e i disturbi durante la guida dello scuolabus, migliorare gli atteggiamenti nei confronti degli alunni in difficoltà e in situazione di handicap, sperimentare la costruzione di eventi comunicativi efficaci, comprendere le logiche che guidano i comportamenti in età evolutiva e come comunicano i bambini, saper equilibrare l'autorevolezza del comportamento con la disponibilità all'ascolto e alle esigenze degli alunni e dei loro accompagnatori, comprendere al meglio il processo di comunicazione, verificando e migliorando il proprio stile di relazione e di gestione attiva dell'ascolto

   Gli attestati di frequenza andranno trasmessi tempestivamente in copia al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 12
(Durata del contratto/dell'appalto)

1. La durata dell'appalto è fissata per 2 anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, secondo il calendario scolastico regionale e d'Istituto, con esclusione dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza maggiore (es.sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi, eventi naturali, ecc…) calendario delle scuole medesime.

2. Per quanto riguarda l'anno scolastico 2024/2025, l'inizio del servizio è stabilito dal 15/09/2024.

3. La durata del contratto può essere oggetto di proroga, secondo quanto previsto dal successivo articolo 15.

Art. 13
(Stipula contrattuale.)

1. All'esito dell'aggiudicazione definitiva, verrà stipulato contratto di appalto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Ente, non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima

delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione di cui all'art.90 D.Lgs. 36/2023 ferma restando la disciplina di cui all'art.32, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n.50.

2. Tutte le spese inerenti la stipulazione dei contratti relativi al presente appalto sono a carico dell'aggiudicatario, con riferimento particolare:

a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;

b) all'assolvimento dell'imposta di registro: il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986;

c) ai diritti di segreteria.

Art. 14
(Condizioni generali per l'esecuzione del contratto di appalto a seguito della stipulazione.)

1. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'appaltatore non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

2. Entro il 20 agosto di ciascun anno, il Direttore dell'esecuzione del contratto comunicherà alla Ditta appaltatrice:

   - ✓il calendario scolastico relativo alle singole scuole primarie e secondaria di primo grado;
   - ✓i cambiamenti subiti dai percorsi rispetto all'anno precedente a seguito di nuovi utenti, o cessazioni;
   - ✓l'elenco degli alunni con eventuali modifiche apportate in merito agli orari di inizio e termine delle lezioni, sulla base delle indicazioni dell'autorità scolastica.

3. Sulla base della suddetta comunicazione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico l'ufficio scuola ed il referente nominato dall'impresa, di cui all'art. 2, punto 20.6, definiranno i percorsi e le fermate per l'anno scolastico entrante.

4. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione scritta prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, a pena di decadenza.

Art. 15
(Proroga tecnica)

1. I contratti di appalto potranno essere singolarmente e distintamente prorogati sulla base di un provvedimento espresso dell'Amministrazione in relazione all'esigenza della stessa di dare continuità all'azione amministrativa ex art.97 Cost. nel caso in cui vi sia l'effettiva esigenza della stessa di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente.

2. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di 4 mesi decorrenti dal 15/09/2024.
3. La proroga del contratto è disposta dall'Amministrazione senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità,

4. La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo.

Art. 16
(Valore del contratto/dell'appalto)

1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto, rapportato alla durata per lo stesso come individuata dagli artt. 12 e15 (durata base, oltre la possibile proroga) è determinato sulla base dell'offerta economica dell'aggiudicatario/appaltatore del presente servizio che risulterà all'esito della procedura concorsuale, presentata in ragione dell'importo posto a base d'asta di cui al Bando di Gara e al Disciplinare di Gara.

Art. 17
(Sciopero)

1. L'attività principale è da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art.1 L.12/06/1990 n.146.

2. In caso di sciopero dei propri dipendenti, la Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a rispettare le prescrizioni e le modalità stabilite dai regolamenti comunali relativi alla tutela erogativa dei servizi pubblici essenziali in caso di esercizio del diritto di sciopero, in particolare per quanto attiene ai termini di preavviso e le modalità di informazione all'utenza.

3. In caso non siano garantite da parte del personale delle istituzioni scolastiche l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni (in caso di scioperi o assemblee sindacali), il servizio non sarà effettuato e ne sarà data comunicazione all'appaltatore almeno 48 ore prima.

Art. 18
(Tessera di riconoscimento del personale dell'appaltatore e dei subappaltatori)

1. In base a quanto previsto dall'art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

3. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Art. 19
(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Obblighi generali dell'appaltatore)

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori.

2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti C.C.N.L. di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.

3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se la stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla

struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 20.

5. L'Amministrazione può in ogni caso sottoporre a specifica verifica, in ordine alla situazione inerente la regolarità contributiva dell'appaltatore, gli elementi derivanti dalla documentazione acquisita presso gli enti previdenziali (es. D.U.R.C.), al fine di accertare l'eventuale sussistenza di irregolarità definitivamente accertate.

Art. 20
(Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

3. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificassero nella durata contrattuale:
   - ❑ nominativo del responsabile della sicurezza;
   - ❑ nominativo del rappresentante dei lavoratori;
   - ❑ requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
   - ❑ mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
   - ❑ formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
   - ❑ mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
   - ❑ dotazione di dispositivi di protezione individuali;
   - ❑ numero e presenza media di addetti;
   - ❑ numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
   - ❑ altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

4. In caso di inottemperanza a tali prescrizioni, accertata dall'Amministrazione interessata o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro, le inadempienze rilevate, procedendo contestualmente ad una detrazione del 20% sui pagamenti mensilmente dovuti, con destinazione vincolata a garanzia dell'adempimento degli obblighi violati. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato comunicato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. In relazione alla sopra descritta detrazione, l'impresa non potrà opporre eccezioni e non avrà, in nessun caso, titolo a risarcimento danni. In ogni caso, nessun vincolo o rapporto potrà sorgere fra il personale suddetto e l'Amministrazione Comunale.

Art. 21
(Provvedimenti interdittivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale)

1. Si ricorda l'applicabilità della disciplina di cui all'art.14 D.Lgs.81/2008 smi, secondo le modalità di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione generale per l'attività ispettiva n.33 del 10/11/2009.

Art. 22
(Subappalto)

1. Il subappalto è regolato dall' art.105 comma 4 del D. Lgs. n° 50/2016 e pertanto il servizio oggetto del presente appalto può essere subappaltato, previa autorizzazione dell'Ente, entro il limite del trenta per cento (30%) dell'importo complessivo del presente affidamento.

2. Qualora l'appaltatore abbia dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere del subappalto ed abbia contestualmente specificato la percentuale della prestazione che intende subappaltare, tali elementi sono riportati nel relativo contratto a cui il subappalto si riferisce. L'affidatario deposita, infatti, il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

3. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso l'Ente aggiudicatario l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs.50/2016. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

4. Fatta salva la risoluzione del contratto, il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della legge n. 646/1982, così come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 29 aprile 1995, n. 139, convertito nella legge 28 giugno 1995, n. 246.

Art. 23
(Verifiche nei confronti dei subappaltatori. Obblighi dell'appaltatore)

1. Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Ente affidatario. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. L'appaltatore è liberato da tale responsabilità solidale nei casi di corresponsione diretta di quanto dovuto al subappaltatore dall'Amminstrazione Comunale nelle ipotesi di cui alle lettere a) e c) dell'art.105 comma 13 D.Lgs.50/2016.

2. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonchè in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 D.Lgs.50/2016.

Art. 24
(Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)

1. L'Amministrazione Comunale mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto, per assicurare unitarietà e qualità degli interventi e, in particolare, provvede con proprie risorse umane ed organizzative:
   a) all'analisi della domanda generale riferita al servizio;
   b) alla programmazione dello stesso su base temporale prolungata;
   c) alla valutazione dei casi riconducibili al servizio;
   d) alla determinazione dei criteri e delle modalità di rapporto con l'utenza;
   e) alle determinazioni in ordine alle prestazioni con riferimento agli utenti/fruitori (eventuale cessazione, modifiche, ecc.).
   f) ai rapporti con altre Amministrazioni Pubbliche in relazione a profili programmatori e di garanzia per l'utenza (fatti salvi i profili operativi del servizio, comunque rientranti nelle competenze dell'aggiudicatario).

2. L'Amministrazione svolge le attività di propria competenza, indicate agli ultimi tre punti dell'elenco di cui sopra, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso. In particolare l'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente del servizio all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.

Art. 25
(Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto. Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Art. 26
(Avvio dell'esecuzione in pendenza della stipulazione del contratto)

1. In pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione avrà la facoltà di procedere all'avvio dell'esecuzione anticipata, e l'Affidatario dovrà dare immediato corso allo stesso, ai sensi dell'art.17 D.lgs. 36/2023 con diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art.27
Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Ai sensi dell'17 D.lgs. 36/2023 l'esecuzione del contratto avrà inizio dopo che lo stesso è divenuto efficace.

Art.28
Sospensione dell'esecuzione

2. In tema di sospensione dell'esecuzione del contratto troverà applicazione, in quanto compatibile, l'art.121 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 29
(Adeguamento/revisione dei prezzi)

1. II corrispettivo del servizio s'intende fisso e invariabile fino alla fine dell' anno scolastico di gestione del servizio (ultimo mese di fatturazione giugno 2025).

2. I prezzi oggetto del presente contratto sono assoggettati a revisione periodica su base annua a decorrere dal 01/09/2025, effettuata con specifica istruttoria, condotta dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

3. L'istruttoria verrà svolta come segue:
   - sulla percentuale preventivamente stimata del 10% dell'importo contrattuale: verrà preso a riferimento il prezzo del carburante (gasolio) del 1 settembre dell'anno precedente risultante dal prezzo medio nazionale mensile del gasolio per autotrazione indicato dal sito del Ministero dello Sviluppo Economico – Statistiche dell'Energia www.dgem.sviluppoeconomico.gov.it/dgem; successivamente verrà calcolata la media del costo del carburante dei mesi da ottobre a luglio risultanti dalla fonte sopra citata e si procederà alla verifica in aumento o diminuzione rispetto al prezzo "base" del mese di settembre. La percentuale di aumento/diminuzione verrà applicata sul 10% del valore contrattuale;
   - sulla percentuale preventivamente stimata del 22% dell'importo singolo contrattuale: si assumerà a riferimento generale l'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice FOI), elaborato dall'ISTAT con riferimento al mese di luglio di ciascun anno.

4. La presente clausola di revisione prezzi tiene in considerazione la circostanza che in relazione alla revisione per l'adeguamento dei prezzi non è considerata circostanza imprevedibile di cui all'art. 1664 del Codice civile la sottoscrizione di nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro o di altri accordi territoriali o aziendali in sostituzione di quelli scaduti.

Art. 30
(Condizioni di pagamento)

1. L'appalto è finanziato con mezzi propri delle amministrazioni comunali.

2. Il pagamento delle prestazioni di servizi realizzate in esecuzione del contratto relativo al presente appalto è effettuato dall'Amministrazione successivamente alla verifica di conformità del servizio alle previsioni contrattuali. Il pagamento avverrà in rate posticipate mensili nei termine massimo di 60gg dalla data di ricevimento della fatture, secondo quanto previsto dall'art.4 D.Lgs.231/2001 come sostituito dal D.Lgs.192/2012 con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. L'emissione delle fatture dovrà avvenire in modalità elettronica (Decreto MEF 03.04.2013 n.55) intestata al Comune di VARANO DE' MELEGARI, "codice univoco ufficio" **UFP2OW.** Al fine di consentire la regolare tenuta del Registro Unico delle Fatture, nonché il rispetto dei tempi di pagamento, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 21 del DPR 633/72 e dall'art. 191 del D. LGS 267/2000, le fatture inviate dovranno riportare anche le seguenti ulteriori informazioni:
   -il settore o l'ufficio comunale cui la fattura è diretta e che ha ordinato la spesa: Settore AMMINISTRATIVO
   -RIF. ATTO DI IMPEGNO
   -Numero e data del contratto
   -CODICE CIG
   -il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento
   -la scadenza del pagamento

4. Ai sensi di quanto previsto dall'art.16-ter DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti, l'Amministrazione verserà direttamente all'erario l'IVA Applicata dal fornitore sulla fattura.

5. Dall'importo del contratto sarà trattenuto l'importo delle ritenute a garanzia dello 0.5% di cui all'art.30 comma 5 D.Lgs.50/2016; tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale.

6. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

7. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs.192/2012

8. In ogni caso la liquidazione dei corrispettivi avverrà previo attività di verifica da parte dell'Amministrazione della regolarità fiscale dell'appaltatore, nonché del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, condotta come segue:

   a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;

   b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (D.U.R.C.). L'irregolarità del suddetto D.U.R.C. rappresenta causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini dello stesso.

9. Nel caso il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Appaltante procederà a trattenere dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi. L'Appaltante procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. direttamente agli Enti di cui sopra.

10. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la Stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo.

11. Nel caso di pagamenti superiori ad € 10.000,00, qualora l'Amministrazione non lo accerti direttamente, l'affidatario dovrà presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per imposte e tasse, ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute, fino alla concorrenza del medesimo importo. L'A.C., prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. Tale operazione comporta la

sospensione dei termini per il pagamento. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Art. 31
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

2. L'Impresa aggiudicataria, si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. S'impegna altresì a dare immediata comunicazione all'Ente e alla Prefettura competente per territorio della notizia dell'inadempimento da parte del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, i singoli contratti si risolveranno di diritto ai sensi del comma 8 del citato art. 3.

4. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 32
(Divieto di cessione del contratto)

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 36/2023.

2. Sono fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cedere il contratto ad enti selezionati o costituiti appositamente per l'affidamento di funzioni/servizi pubblici, alla gestione delle/dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

Art. 33
(Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto)

1. L'appaltatore può, in relazione ai crediti verso le Amministrazioni derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati

dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

2. A fini di cui al precedente comma 1 si rinvia all'art.120 comma 13 D.Lgs. 36/2023.

Art. 34
(Garanzia inerente alla corretta esecuzione del contratto. Garanzia definitiva)

1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione delle prestazioni, garanzia definitiva di cui all'art.117 D.Lgs. 36/2023 inerente il contratto da sottoscriversi con l'Amministrazione Comunale. La garanzia dovrà:
    - essere costituita sotto forma di cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; oppure sotto forma di garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;
    - essere pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale riferito al singolo valore contrattuale di riferimento; in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Sono applicabili le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 D.Lgs.50/2016;
    - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
    - se costituita sotto forma di garanzia fideiussoria, essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
    - in caso di raggruppamenti temporanei, essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese

2. La garanzia di cui al presente articolo è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. L'Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori

4. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell'attestazione finale di regolare esecuzione.

5. L'Ente affidatario può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

7. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del ottanta per cento (80%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione di riferimento, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venti per cento (20%) dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di verifica di regolare esecuzione finale.

Art. 35
(Responsabilità e Polizze Assicurative)

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.

2. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.

3. La Ditta aggiudicataria è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura del servizio e in particolare:
    a) della manutenzione ordinaria e straordinaria, della sicurezza, pulizia, efficienza operativa dei mezzi propri utilizzati, nonché della revisione periodica degli autobus utilizzati in conformità alla vigente normativa;
4. Qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a persone e a cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza dello stesso è a carico della ditta aggiudicataria che terrà indenne la Stazione Appaltante da qualsiasi pretesa.

5.Per le responsabilità della ditta aggiudicataria si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono intendere avvenute durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie del trasporto quali le soste e le fermate.

6La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso:

a) per ogni veicolo adibito al servizio di trasporto oggetto del presente capitolato di polizza RCA per le responsabilità conseguenti alla circolazione del veicolo nei termini di legge (D.lgs 7 settembre 2005 n. 209 e successive modifiche ed integrazioni) con un massimale unico per sinistro non inferiore ad **€ 15.000.000,00**. La Ditta

aggiudicataria risponderà per intero dei sinistri che possono colpire i trasportati esonerando la Stazione Appaltante da ogni addebito civile e penale;

b) per l'attività oggetto dell'appalto di polizza RCT-RCO per le responsabilità non ricompresse nell'ambito delle disposizioni di cui al titolo X del D.lgs 7 settembre 2005 n. 209 con i seguenti massimali minimi:

RCT	Per sinistro	Per persona	Per danni a cose
	€. 2.500.000,00	€. 2.500.000,00	€. 2.500.000,00
RCO	Per sinistro	Per persona	
	€. 2.500.000,00	€. 1.500.000,00	€. 1.500.000,00

7. In caso di danni causati agli automezzi dagli utenti, l'appaltatore deve rivalersi direttamente sulle famiglie previa comunicazione del fatto accaduto all'Amministrazione comunale da parte dell'appaltatore.

8. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

9. La ditta aggiudicataria dovrà almeno 5 giorni lavorativi prima dell'avvio del servizio;
   - produrre copia dei certificati di assicurazione di ciascun mezzo e regolare quietanza di pagamento del premio unitamente a copia del contratto di assicurazione;
   - produrre copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati per il servizio.

Art. 36
(Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto)

1. L'Amministrazione procede alla verifica di conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto con periodicità determinata mensile.

2. Le attività di verifica di conformità dei servizi sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

3. Le attività di verifica di conformità hanno, inoltre, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

4. Il Direttore dell'esecuzione del contratto o i soggetti incaricati alla verifica di conformità dei servizi provvedono secondo le indicazioni di processo di seguito specificate:
   – Per tutti i mezzi impiegati nei servizi: controlli periodici dei tragitti, presso i punti di raccolta e/o plessi scolastici e/o lungo i percorsi stessi;

5. L'Amministrazione può effettuare anche verifiche sulla soddisfazione degli utenti dei servizi appaltati o affidati.

6. L'Amministrazione può realizzare, anche con la collaborazione dell'appaltatore, verifiche funzionali sui servizi appaltati, al fine di rilevarne l'effettivo impatto sul contesto socio-economico di riferimento.

7. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.

Art. 37
(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto. Penalità. Esecuzione in danno)

1. In relazione all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali determinati per l'appaltatore nell'ambito del presente capitolato, sono qualificati come inadempimenti, qualora non siano causati da situazioni imprevedibili, i fatti, gli atti ed i comportamenti, per ciascuno dei quali è prevista specifica penalità, di seguito classificati:

Inadempimento	**Penalità**
Ritardo negli orari contestata due volte per iscritto	€ 200,00
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'appaltatore delle attività di trasporto scolastico tragitto casa-scuola e viceversa	€1.000,00 / giorno per singola tratta
Mancata esecuzione o sospensione o abbandono da parte del personale dell'appaltatore delle attività complementari	€1.000,00 per singola Uscita Didattica/Attività extrascolastica non effettuata
Svolgimento di attività non autorizzate nell'ambito della gestione del servizio appaltato	Da € 200,00 a € 500,00 secondo la gravità dell'infrazione
Mancato rispetto delle indicazioni dell'Amministrazione in ordine alla programmazione della attività	Da € 100,00 a € 1.000,00 secondo la gravità dell'infrazione

2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
   a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente art. 36;
   b) a seguito di verifiche specifiche, condotte sulla base di segnalazioni prodotte da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto;
   c) a seguito di reclami circostanziati, formulati per iscritto da soggetti fruitori/utilizzatori dei beni oggetto del presente appalto/contratto.

3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione, effettuata dall'Amministrazione interessata, pena l'escussione della cauzione.

5. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dal successivo articolo 39.

6. Tutti i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati.

7. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.

8. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 38
(Vicende soggettive inerenti all'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale. Fallimento dell'appaltatore)

1. Per quanto concerne le vicende soggettive dell'esecutore del contratto, si rinvia a quanto previsto dall'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 39
(Cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità, grave ritardo. Procedura per la risoluzione del contratto. Decadenza.)

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verifichino più di n. 2 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verifichino per più di n. 4 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
d) qualora in corso di contratto le autorizzazioni prescritte per il trasporto di persone venissero revocate;
e) inosservanza delle direttive dell'Amministrazione in sede di avvio dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal precedente art. 14;
f) inosservanze reiterate, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
g) in caso di subappalto non autorizzato.
h) mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ai sensi dell'art.3 comma 9-bis L.136/2010
i) qualora venga soddisfatte una delle condizioni di cui all'art.108 comma 1 lett.a), b), c), d)

2. Quando il Direttore dell'esecuzione accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'Appaltatore. Formula altresì la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione dispone la risoluzione del contratto.

4. A tal fine il Direttore dell'esecuzione del contratto redige un verbale di accertamento tecnico-contabile nel quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e quanto previsto dal contratto stesso.

5. In sede di liquidazione finale delle prestazioni dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa le prestazioni residue, ove l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di interpellare i soggetti posti nelle successive posizioni della graduatoria di aggiudicazione.

6. La ditta aggiudicataria decade dall'appalto nel caso di false dichiarazioni rese in sede di offerta, accertate come tali in sede di verifica.

Art. 40
(Risoluzione per reati accertati)

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, è applicabile l'art.122 D.Lgs. 36/2023 smi e pertanto qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 D.Lgs.50/2016, il contratto viene risolto di diritto.

2. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 41
(Recesso unilaterale dell'Amministrazione.
Recesso per intervenuta disponibilità di convenzioni Consip)

1. Ai sensi dell'art.21-sexies, L. n. 241/1990, dell'art 1671 C.C. e dell'art.109 D.Lgs.50/2016, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del servizi, per motivi di pubblico interesse.

2. Il recesso è esercitato per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC.

3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi venti (20) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.

4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
   - ✓ prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
   - ✓ un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

5. Il servizio oggetto della presente gara, al momento della sua indizione, non costituisce oggetto di convenzioni CONSIP e non è disponibile nel MEPA. L'Amministrazione ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso

non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni gia' eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato. Resta salva per l'appaltatore contraente la possibilità di adeguarsi ai predetti corrispettivi più favorevoli alla Stazione Appaltante previsti nelle suddette convenzioni.

Art. 42
(Applicazione del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di VARANO DE' MELEGARI)

1. All'appaltatore e, in particolare, a tutti i soggetti facenti riferimento all'appaltatore che, in concreto, svolgano attività riferibile al presente affidamento, sono applicate le norme contenute nel DPR 16 aprile 2013 n.62 e nel Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di VARANO DE' MELEGARI approvato con deliberazione di GC n. 9 del 24/01/2014. Tali regolamenti sono consultabili sul sito istituzionale www.comune.varano-demelegari.pr.it. nella sezione amministrazione trasparente → atti generali → obblighi di pubblicazione degli atti di carattere normativo e amministrativo generale.

Art. 43
(Clausola risolutiva espressa in caso di mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Varano de' Melegari)

1. Qualora l'appaltatore o i soggetti facenti riferimento all'appaltatore che, in concreto, svolgano attività riferibile al presente affidamento, violino gli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 o dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Varano de' Melegari di cui all'articolo precedente, il presente contratto si risolve di diritto a seguito di accertamento della violazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 44
(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti all'esecuzione del contratto. Esclusione dell'arbitrato.)

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti all'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 212 del D.Lgs. 36/2023 ovvero mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.

2. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

3. E' esclusa la competenza arbitrale.

Art. 45
(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva. Foro competente)

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione è devoluta alla competenza del Foro di Parma.

Art. 46
(Clausola di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

Art. 47
(Tutela della privacy e accesso agli atti)

1. Per la stipulazione del contratto, è richiesto all'Appaltatore di fornire dati e informazioni anche sotto forma documentale che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

2. Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

3. I dati personali forniti per la stipula contrattuale verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, che sono principalmente quella relative alle gestione del servizio di trasporto scolastico come servizio pubblico sociale.

4. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e delle sue successive fasi anche contrattuali.

5. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che mediante l'uso di procedure informatiche; il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

6. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari e secondo quanto previsto nelle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003.

7. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di VARANO DE' MELEGARI.

8. In relazione ai dati trattati, la ditta in indirizzo potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs.196/2003, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.

9. Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di "accesso agli atti", ai sensi della L.241/90 e succ.ve mod.ni ed int.ni e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei termini indicati all'art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006, l'Amministrazione consentirà l'estrazione di copia di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche di gara, essendo la stessa già resa conoscibile all'esterno.

10. A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l'accesso, ad eccezione delle parti coperte da segreti tecnici/commerciali non autorizzate con motivata e comprovata dichiarazione ed espressamente specificate in sede di presentazione dell'offerta da parte dei concorrenti della cui documentazione viene richiesto l'accesso, salvo il disposto del comma 6 dell'art. 13 del D.Lgs.n. 163/2006.